

Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere

Subentro in un credito concorsuale - Domanda di ammissione al passivo del fallimento - Proponibilità - Condizioni - Credito già ammesso - Comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento ex art. 115, secondo comma, l. fall. - Conseguente rettifica formale dello stato passivo - Necessità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22165 del 31/07/2025 (Rv. 675666 - 01) La cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.